

Analisi • Consulenza • Contabilità • Paghe

Notizia Breve 014/2024

- Consulenti in studio

Bucci dott. Alberto
Delvai dott.ssa Barbara
Bosin rag. Loredana

- Personale di studio

Deflorian rag. Alma
Defrancesco rag. Katia
Grosso rag. Saveria
Vanzetta rag. Elisabetta
Bucci Tiberio
Cestari Claudia
Vanzo rag. Marianna
Trettel rag. Tania
Felicetti rag. Astrid
Zorzi rag. Erik
Meraldi Fulvia
Odorizzi Meraldi Elettra

Predazzo 18 giugno 2024

Oggetto: Entro il 1° luglio la pubblicazione dei contributi al non profit.

L'obbligo annuale è riferito alle risorse pubbliche pari o superiori a 10.000 euro ricevute nell'esercizio precedente. Di seguito un approfondimento su soggetti interessati, contenuti, termini di presentazione, sanzioni, ma anche precisazioni sul limite economico indicato e su come valutare il 5 per mille

I soggetti interessati: associazioni, fondazioni e Onlus

L'obbligo in questione si applica in primo luogo alle **associazioni**, alle **fondazioni** e alle **Onlus** che hanno ricevuto sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, **pari o superiori a 10.000 euro**, da parte:

- delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2 del [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#);
- dei soggetti di cui all'art. 2-bis del [decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33](#). Fra essi rientrano anche le società in controllo pubblico, così come le associazioni, le fondazioni ed in generale gli enti di diritto privato con bilancio superiore a 500.000 euro di entrate annuali, la cui attività sia stata finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.

Sono inoltre soggette all'obbligo di rendicontazione anche le associazioni di protezione ambientale e le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale (che in realtà già vi rientravano in quanto appunto "associazioni"), e le **cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri** di cui al [decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286](#).

Analisi • Consulenza • Contabilità • Paghe

Nonostante il [codice del Terzo settore](#) disponga già per gli **enti del Terzo settore (Ets)** importanti obblighi in tema di trasparenza, la normativa in esame si applica anche ad essi.

L'obbligo in questione si applica, come detto, anche alle **Onlus**: è bene infatti ricordare che la normativa Onlus è stata sì soppressa dal codice del Terzo settore, ma tale abrogazione diventerà effettiva solo a partire dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione europea in merito al nuovo regime fiscale degli Ets.

I soggetti interessati: le società

La legge 124/2017 distingue i soggetti menzionati nel paragrafo precedente da quelli che esercitano attività d'impresa, ai sensi dell'art. 2195 del Codice civile, disponendo per essi modalità di pubblicazione parzialmente diverse rispetto a quelle previste per associazioni, fondazioni e Onlus.

Fra tali soggetti rientrano sicuramente le **società** di cui al Libro V del Codice civile, oltre che le **imprese sociali costituite in forma societaria**.

Il discorso si fa più problematico per le **cooperative sociali**, che sono sia "società" che "onlus" (di diritto): la circolare ministeriale n. 2 dell'11 gennaio 2019 ha stabilito la prevalenza del profilo legato alla forma giuridica, e quindi le cooperative sociali (tranne quelle che svolgono attività a favore degli stranieri) sono tenute ad adempiere all'obbligo di pubblicazione nelle stesse forme previste per le società. Applicando tale ragionamento alle imprese sociali, si ricava che quelle costituite in forma di associazione o fondazione sono chiamate a rispettare le regole di pubblicazione previste per tali forme giuridiche.

Il contenuto dell'obbligo e il termine per la pubblicazione

L'obbligo scatta solo nel momento in cui gli enti menzionati (associazioni, fondazioni e Onlus da un lato, società dall'altro) **abbiano ricevuto contributi pubblici per una cifra pari o superiore a 10.000 euro**: il riferimento è l'esercizio finanziario precedente cioè, per gli enti che hanno l'esercizio sociale coincidente con l'anno solare, il periodo che va **dal 1 gennaio al 31 dicembre 2023**.

È importante sottolineare come **non tutte le risorse provenienti dalle pubbliche amministrazioni rientrano nel plafond dei 10.000 euro**, ma solamente quelle relative a **"sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria"**.

Ciò significa che **eventuali apporti economici di natura corrispettiva (commerciale) con gli enti pubblici non rientrano nel computo dei 10.000 euro, così come quelli dovuti dalla pubblica amministrazione a titolo di risarcimento**; vi rientrano invece i contributi concessi dall'ente pubblico a titolo di

Analisi • Consulenza • Contabilità • Paghe

liberalità oppure dietro presentazione di uno specifico progetto da parte dell'associazione.

I contributi possono essere non solo in denaro ma **anche "in natura"**. La circolare n. 2 dell'11 gennaio 2019 ha precisato che si intendono quindi ricomprese anche le **risorse strumentali**, quali ad esempio un bene mobile o immobile concesso in comodato dalla pubblica amministrazione: in tal caso si dovrà chiedere alla stessa di comunicare il valore del bene, il quale dovrà essere indicato nel rendiconto. Qualora non fosse possibile individuare una cifra precisa, è consigliabile fare riferimento a quello che è il valore di un bene simile o analogo sul mercato.

Alcune specifiche attribuzioni economiche: il 5 per mille

La novità più importante recata dalla circolare ministeriale n. 6 del 25 giugno 2021 riguarda **le somme ricevute a titolo di 5 per mille**, le quali **non sono da considerare nei contributi pubblici disciplinati dalla Legge 124 del 2017 e non vanno quindi conteggiate nel "plafond" dei 10.000 euro**.

Ulteriori precisazioni sul limite dei 10.000 euro

Ai fini della pubblicazione occorre tener conto dei contributi **"effettivamente erogati"**: ciò significa che **vanno conteggiate solo le somme che l'ente ha effettivamente incassato** nel corso dell'esercizio finanziario precedente e non quelle che sono state solamente stanziare dall'ente pubblico ma non ancora incassate dall'organizzazione.

La circolare ministeriale n. 2 dell'11 gennaio 2019 ha inoltre chiarito che il limite dei 10.000 euro **deve essere inteso in senso cumulativo, riferendosi al totale degli apporti pubblici ricevuti e non alla singola erogazione**: esemplificando, se l'ente ha ricevuto durante l'anno contributi su due distinte progettualità da 9.000 euro ciascuna (da due differenti enti pubblici), il limite dei 10.000 euro è superato e scatta quindi l'obbligo di pubblicazione di tali somme.

Le informazioni da pubblicare

La circolare ministeriale n. 2 dell'11 gennaio 2019 ha specificato che le informazioni devono essere pubblicate in modo schematico e comprensibile per il pubblico, individuando come necessarie le seguenti voci:

1. **denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente** (l'associazione);
2. **denominazione del soggetto erogante** (la pubblica amministrazione);
3. **somma incassata** (per ogni singolo rapporto giuridico);
4. **data di incasso**;
5. **causale** (cioè la descrizione relativa al motivo per cui tali somme sono state erogate: ad esempio, come "liberalità" oppure come "contributo in relazione ad un progetto specifico presentato dall'ente").

Analisi • Consulenza • Contabilità • Paghe

Le cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri di cui al Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 devono inoltre pubblicare trimestralmente nei propri siti internet o portali digitali l'elenco dei soggetti a cui sono versate somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attività di integrazione, assistenza e protezione sociale: peraltro, sulla ragionevolezza, e quindi sulla costituzionalità, di una simile previsione, si potrebbero avanzare diversi dubbi.

Le modalità e i termini di pubblicazione

Le **associazioni, le fondazioni e le Onlus** (oltre alle **cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri**) **devono pubblicare, entro il 1° luglio 2024** (la scadenza è fissata al **30 giugno 2024** ma quest'anno è domenica), i **contributi ricevuti sul proprio sito internet** oppure su "analogo portale digitale". La circolare ministeriale n. 2 dell'11 gennaio 2019 ha ammesso, per le organizzazioni che non hanno il sito internet, la possibilità di utilizzare la **pagina facebook** dell'ente. Sempre secondo la circolare, qualora l'organizzazione non avesse nemmeno la pagina Facebook, l'obbligo può comunque essere adempiuto pubblicando i contributi sul **sito internet della rete associativa alla quale l'ente aderisce**.

Le **società** (comprese le **cooperative sociali** e le **imprese sociali costituite in forma societaria**) sono invece tenute a pubblicare le stesse informazioni nella **nota integrativa del bilancio di esercizio** e dell'eventuale bilancio consolidato. **Il termine è quello ordinario previsto per l'approvazione del bilancio**. I **soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata** e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa assolvono all'obbligo pubblicando le informazioni, **entro il 30 giugno 2024**, sul proprio **sito internet**, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.

Nonostante la normativa non stabilisca nulla riguardo a quanto debbano essere mantenuti sul sito i diversi rendiconti, **si consiglia di lasciare pubblicati anche i rendiconti precedenti, posizionandoli all'interno di una sezione specifica ed in evidenza**.

Le sanzioni previste

Il controllo sull'adempimento dell'obbligo di pubblicazione dei contributi pubblici è in capo ai soggetti erogatori oppure all'amministrazione vigilante o competente per materia.

Come conseguenza dell'inosservanza dell'obbligo di pubblicazione **è prevista, sia per associazioni/fondazioni/Onlus che per le società, in prima battuta una sanzione economica pari all'1% degli importi ricevuti, con un importo minimo di 2.000 euro**, oltre alla sanzione accessoria dell'obbligo di pubblicazione.



UNI EN ISO
9001:2015



UNI
11871:2022

Analisi • Consulenza • Contabilità • Paghe

Se da tale contestazione passano 90 giorni e l'organizzazione non provvede alla pubblicazione e al pagamento della sanzione, si avrà l'ulteriore sanzione della restituzione integrale delle somme ricevute.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali altre informazioni e/o indicazioni.

Cordialmente.

Studio A.L.B. srl